



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

### **Decreto Riparto PNRR 0053263\_2023**

**BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3  
Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 1  
"Economia circolare e agricoltura sostenibile" Investimento 2.3  
"Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" -  
Sottomisura "miglioramento della sostenibilità del processo di  
trasformazione dell'olio extravergine di oliva" (Decreti MASAF n.  
149582/2022, n. 53263/2023 e n. 410802/2023).**

**Dotazione Finanziaria: € 2.868.588,24**

**Annualità 2023**

Allegato Determinazione del Direttore Generale n. 944 - Prot. Uscita 24041 del 31 Ottobre 2023

## **Articolo 1 Finalità del bando**

1. Nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il presente bando è emanato in attuazione della Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” – sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - del PNRR, tramite l’erogazione di un contributo in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre la generazione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici.

2. Nello specifico, si prevede di favorire l’ammodernamento dei frantoi esistenti anche attraverso l’introduzione di macchinari e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva. Il rinnovo degli impianti tecnologici è determinante ai fini del miglioramento della qualità degli olii e ai fini di un generale incremento della sostenibilità della filiera olivicolo-olearia.

3. Il presente bando:

a) è conforme a quanto riportato nei decreti del MASAF del 31 marzo 2022 e del 2 febbraio 2023;

b) è conforme alla decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari, è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

c) richiama integralmente l’accordo c.d. Operational Arrangement (Ref. Ares (2021)7947180- 22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;

d) è emanato in ossequio al principio di rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - nel quadro del regime di aiuti SA. 106982 (2023/C) di cui all’autorizzazione concessa dalla Commissione europea con la Decisione C(2022) 7174 Final del 10 ottobre 2022 e in ossequio al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 2 febbraio 2023, che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” e fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame.

## **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) “DNSH”: principio “Do No Significant Harm”, sancito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente;
- b) Beneficiari: le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari, iscritte nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013, che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali.
- c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- e) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, come definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;
- f) Orientamenti: Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- g) Organismo Pagatore: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell’ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Per la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta regionale n. N. 27/93 DEL 10.08.2023, all’Agenzia ARGEA Sardegna sono stati attribuiti i compiti e le funzioni conformi ai decreti ministeriali, per l’attuazione degli interventi previsti nella Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” del PNRR;
- h) SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- i) Prodotto agricolo: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato di cui al punto (33) 8 della sezione 2.4 degli Orientamenti;

- j) Trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo - punto (33) 47, della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- k) “Intervento”: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente Bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- l) “Avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: data di inizio dell’attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima – punto (33) 57, della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- m) “Milestone” (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- o) “Ministero”: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- p) “PNRR” (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- q) “Rendicontazione delle spese”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- r) “Sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- s) “Ente”: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del 6 Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;
- t) “Target”: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
- u) “Tagging”: principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.

v) «Impresa in difficoltà», un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5
- e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

### **Articolo 3 - Dotazione Finanziaria**

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Sardegna per l'attuazione della sottomisura riferita all'ammodernamento dei frantoi dal Decreto Ministeriale n. 53263 del 02/02/2023, di riparto delle risorse previste per l'Investimento 2.3, è pari a euro 2.868.588,24.

### **Articolo 4 - Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari**

1. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari dell'aiuto di cui al presente bando sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, titolari di frantoi oleari:

i. che effettuano l'estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell'olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero n. 8077/2009 e n. 16059/2013;

ii. che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e che sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali;

iii. che hanno esercitato attività di trasformazione negli ultimi 3 anni.

2. I soggetti richiedenti e potenziali beneficiari di cui al comma 1 sono imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli.

3. L'aiuto - ai sensi del presente bando in favore delle aziende agricole - può essere concesso solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nel rispetto dell'effetto incentivo, in conformità alla sezione 3.1.2 degli Orientamenti.

#### **Articolo 5 - Intensità dell'aiuto e anticipazione**

1. L'aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

2. L'aliquota di contributo applicabile, definita in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa comunitaria di cui alla Parte II, Capitolo I, Paragrafo 1.1, Sezione 1.1.1, punto (159), degli Orientamenti, è pari al 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili.

4. È possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari al 30% del contributo, sulla base di apposita richiesta del beneficiario, corredata da idonea garanzia fidejussoria pari al 100% della somma anticipata.

5. Il contributo massimo concedibile è pari a € 130.000 (Centotrentamila).

6. Il volume di investimento per singolo progetto non può essere inferiore a euro 30.000,00.

#### **Articolo 6 -Cumulo e Divieto del doppio finanziamento**

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente bando:

a) Gli aiuti di cui al DM 149582/2022 possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente bando;

b) Gli aiuti di cui al presente bando possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili.

2. Il soggetto richiedente è tenuto a presentare - allegata alla domanda di pagamento - una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto.

#### **Articolo 7 - Strutture competenti**

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la Struttura regionale responsabile è individuata nel Servizio Competitività delle aziende agricole;
- b) con Deliberazione della Giunta regionale n. N. 27/93 DEL 10.08.2023, all'Agenzia ARGEA Sardegna sono stati attribuiti i compiti e le funzioni conformi ai decreti ministeriali, per l'attuazione degli interventi previsti nella Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR.

#### **Articolo 8 - Cause di esclusione dalla partecipazione al bando**

1. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente bando:

- a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;
- b) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (26) degli Orientamenti;
- c) le imprese sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come 8 modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- d) le imprese che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale della Sardegna, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.

2. I soggetti richiedenti la partecipazione al bando devono dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, di trovarsi oppure di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno**

1. La domanda di sostegno deve essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2023 e fino alle ore 14:00 del 15 gennaio 2024.

La domanda di sostegno:

- a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali e la modulistica stabilite da ARGEA, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando;
- b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Sardegna. È ammessa in ogni caso la delega - da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante;
- c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.

3. La “data di rilascio” della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.

4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l’inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno.

5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l’effetto, l’Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione.

#### **Articolo 10 - Documenti da allegare alla domanda di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità della stessa - la seguente documentazione:

a) autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) indicata all’articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582, del 31 marzo 2022;

b) autodichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il “titolare effettivo” dell’azienda, l’obbligo di rilascio dell’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al “titolare effettivo”;

d) autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, contenente anche i dati necessari per l’identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

e) documentazione DNSH ex-ante prevista dall’Allegato 1 al DM 53263, del 2/2/2023 - scheda A - TAB 2 nella sezione ex-ante, rispettivamente relativa alla tipologia di intervento come da Allegato 1 scheda A - TAB 1; nell’ambito della relazione tecnica ivi prevista dovrà altresì essere garantito il rispetto del principio di tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e del Regolamento (UE) n. 2020/852 (le Schede A-TAB1 e A - TAB2 sono pubblicate tra i documenti utili);

f) dichiarazione di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione;

g) una proposta progettuale che rechi, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, i seguenti elementi:

i. dati anagrafici e identificativi del legale rappresentante dell’impresa;

ii. attività principale esercitata e dimensione dell’impresa (piccola, media, grande);

iii. piano tecnico finanziario dell'investimento;

iv. cronoprogramma procedurale - sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto - che dettagli le singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso; contestualmente,

v. impegno del legale rappresentante dell'impresa a comunicare tempestivamente ad ARGEA Sardegna l'avvio delle opere e la loro conclusione, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGiS;

vi. cronoprogramma finanziario delle opere - sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che presenta il progetto - con indicazione dei costi che il proponente stima di dover sostenere per ciascun anno;

vii. il quadro economico del progetto;

viii. gli indicatori di progetto, anche in riferimento a target e milestone della componente di riferimento;

ix. indicazione del referente di progetto.

x. garanzia circa il rispetto del principio DNSH:

- gli effetti migliorativi conseguenti all'acquisto proposto sull'aumento della stabilità ossidativa e dello shelf-life del prodotto;
- il miglioramento dei consumi conseguente all'acquisto proposto, a parità di capacità produttiva;
- la riduzione degli eventuali prodotti di scarto derivanti dal processo produttivo; -

xi. garanzia circa il rispetto del principio di tagging previsto dal regolamento (UE) 2021/241 anche tenuto conto del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e il regolamento (UE) 2020/852. Ogni progetto deve essere associato ad uno specifico tag di misura e agli indicatori comuni di riferimento. Relativamente ai frantoi il tag è 047 (per maggiori informazioni si faccia riferimento agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2021/241 e a quanto indicato sulla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023, oltre al regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia e al regolamento (UE) 2021/2139). Il tagging climaticoambientale 047 (sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI). Il rispetto del tagging potrà essere dedotto nell'ambito della relazione tecnica richiesta per la verifica del DNSH. Inoltre, per quanto riguarda gli indicatori comuni, quelli previsti sono: RRFCI09 e RRFCI06 (quest'ultimo suddiviso in due sotto-indicatori, relativi a sviluppo e adozione dei processi/prodotti. Per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione VI del D.M. 2 febbraio 2023 e al regolamento (UE) 2021/2106).

h) Copia del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità

2. Se la documentazione richiesta risulta mancante - in tutto o in parte - o risulta (nella forma o nella sostanza) non conforme alle disposizioni ivi contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile.

## **Articolo 11 - Documenti di spesa**

1. Le spese ammissibili di cui al presente bando devono essere calcolate sulla base delle tabelle standard dei costi unitari (paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 individuate dalla RRN/ISMEA ai sensi del paragrafo 5, lettera a) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nel documento "Metodologia per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per i frantoi oleari: in tale caso alla domanda di sostegno deve essere allegata, a pena di inammissibilità delle spese di riferimento, unitamente alla documentazione di cui all'art. 10, comma 1, la dichiarazione in ordine alla singola voce di spesa.

2. Se le spese ammissibili di cui al presente bando non possono essere calcolate sulla base delle tabelle standard di costi unitari di cui al comma 1, le stesse devono essere rendicontate secondo i parametri contenuti nel Prezzario agricolo regionale.

6. Se la documentazione di cui al presente articolo risulta mancante - in tutto o in parte - oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità della spesa.

## **Articolo 12 - Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente**

1. Il soggetto richiedente e potenziale beneficiario, alla data di presentazione della domanda di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;

b) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;

c) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;

d) possedere le autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, se pertinenti;

e) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

f) non essere Impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

g) dimostrare di essere proprietario o di avere titolo a disporre degli immobili ove intende realizzare gli investimenti, almeno per i 5 anni successivi al completamento dell'investimento;

h) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti - decreto legislativo 18.04.2016 n. 50).

2. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve rendere - a pena di inammissibilità della domanda di sostegno - le dichiarazioni in ordine al possesso oppure al mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve impegnarsi:

a) a garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato;

c) al rispetto delle condizionalità previste per il PNRR, che - in caso di adozione del provvedimento di concessione - deve altresì essere garantito dal soggetto beneficiario anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative;

d) a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi eventualmente finanziati;

e) a non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale (saldo).

4. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o il richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione.

### **Articolo 13 - Requisiti di ammissibilità dell'investimento**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR.

2. Sono ammessi esclusivamente i progetti che:

a) hanno a oggetto interventi di sostituzione/ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio extravergine di oliva e dei relativi sottoprodotti/reflui di lavorazione, al fine di migliorare la performance ambientale soprattutto nelle fasi di produzione e gestione di sanse e acque di vegetazione;

b) riguardano investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari con l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";

- c) garantiscono il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” e, in particolare, comportano:
- i. una diminuzione del fabbisogno di energia necessaria per condurre i processi di raffinazione per la produzione di olio extravergine di oliva;
  - ii. una maggiore produzione di olio a parità di materie prime in ingresso connesso a un aumento di efficienza del processo estrattivo;
  - iii. un minor impatto ambientale dovuto allo smaltimento delle sanse e all'utilizzo di una 14 minore quantità di acqua;
  - iv. contributo al tagging clima come da dichiarazione prevista nel Piano Tecnico Finanziario.
- d) sono realizzati sul territorio della Regione Sardegna e rispettano la soglia minima di spesa pari a € 30.000,00.
3. I lavori relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 devono essere dimostrati nel Piano Tecnico Finanziario, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013.
5. Deve essere allegata al Piano Tecnico Finanziario la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno - eventualmente attribuito - sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo.
6. Se il Piano Tecnico Finanziario, ancorché prodotto, non reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno.
7. Se il Piano Tecnico Finanziario reca la dichiarazione di cui al comma 5, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 16 e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'articolo 17.
8. Se all'esito della verifica di cui al comma 7, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 16, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile e l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile.
9. All'esito della verifica di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito solo a condizione che l'investimento rispetti (nonostante la eventuale riduzione di spesa di cui al comma 11) la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d).
10. Se all'esito della verifica di cui al comma 8, la eventuale riduzione di spesa ammissibile non consente all'investimento di rispettare la soglia minima pari a € 30.000,00 di cui al comma 2, lettera d), l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità.

#### **Articolo 14 - Avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario**

1. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere avviato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Tecnico Finanziario.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'avvio del Piano Tecnico Finanziario, la documentazione di cui al comma 2. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere concluso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, il Piano Tecnico Finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso.
5. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Tecnico Finanziario, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

#### **Articolo 15 - Investimenti inammissibili**

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", non sono ammissibili al contributo i progetti che:
  - a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH;
  - b) non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l'aiuto climatico e, ove applicabili, i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
2. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni, in conformità a quanto previsto dalla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente di cui alle circolari RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022.
3. Sono escluse dalla ammissibilità alla agevolazione, le spese per l'acquisto (leasing o noleggio) di veicoli che non migliorano la categoria emissiva di gas a effetto serra, così come meglio specificato alla scheda n. 9 della Circolare MEF/RGS n. 33 del 2022, consultabile tra i documenti utili allegati al Bando.

4. Restano inoltre escluse dalla ammissibilità alla agevolazione le spese per le Colture che non contribuiscono a una sostanziale eliminazione e riduzione delle emissioni di GHG dalla produzione e pratiche adottate, ovvero al Mantenimento degli attuali Pozzi di assorbimento ed aumentare la capacità di assorbimento degli stock di carbonio sopra e sotto terra.

#### **Articolo 16 - Spese Ammissibili.**

1. Sono considerate ammissibili le spese indicate dettagliatamente al comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 149582/2022, relative alla sezione 1.1.1.4, punto (169), lettere a), b), c) e d) degli Orientamenti.

2. I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali previsti nei vigenti prezzari regionali.

#### **Articolo 17- Spese Non Ammissibili.**

1. Non sono ammissibili, ai fini del presente bando, le seguenti spese:

a) investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari che non comportino l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi";

b) interventi edili se non funzionali alla installazione dei macchinari;

c) acquisto terreni;

d) acquisto o nuova costruzione di locali ai fini produttivi e relativi vani tecnici;

e) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;

f) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;

g) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti e attrezzature presenti in azienda;

h) opere di manutenzione di macchine, impianti e attrezzature esistenti;

i) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

j) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;

k) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali;

l) investimenti finalizzati alla sostituzione e all'ammodernamento degli impianti più obsoleti dei frantoi oleari che non comportino l'introduzione di impianti di molitura ed estrazione a "2 o 3 fasi".

#### **Articolo 18 – Istruttoria delle domande di sostegno e verifica degli Aiuti di Stato**

1. Nella fase di verifica sostanziale delle domande presentate, il competente Ufficio procede, in particolare, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste per il PNRR, tra cui:

a) il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui al decreto 2 febbraio 2023;

b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l’aiuto climatico, ambientale e digitale, in conformità al decreto del 2 febbraio 2023;

c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per l’aiuto finanziario del PNRR, accertando, in particolare:

- il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- l’assenza di conflitto di interessi e l’identificazione del “titolare effettivo”;

- la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse del PNRR.

2. In fase istruttoria, e prima della registrazione dell’aiuto, sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU n.175 del 28-7-2017).

3. Ai sensi dell’articolo 52, comma 7 della L. n. 234/2012, a decorrere dal 1 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l’adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti indicati al comma 2 della stessa disposizione (aiuti notificati, aiuti in esenzione da notifica, aiuti de minimis e aiuti in de minimis SIEG).

4. I provvedimenti di concessione sono adottati tenuto conto della decisione SA.106982 (2023/C) adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti - relativo alla concessione dei fondi destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari - è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

5. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 52 della L. 234/2012, l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento.

6. In particolare, costituiscono condizioni legali di efficacia dei provvedimenti di concessione/erogazione degli aiuti individuali:

i. l'adempimento degli obblighi di registrazione in RNA, di cui all'articolo 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc) e dell'articolo 9 (Registrazione degli aiuti individuali) del suddetto DM n. 115/2017. In osservanza dell'articolo 8, la registrazione dei regimi deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. Ciascun regime di aiuti è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR» che deve essere riportato nel provvedimento amministrativo regionale. In applicazione di quanto dispone l'articolo 9 del DM in questione, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel RNA e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».

ii. l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui:

a. Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG. In esito alla visura aiuti e alla visura Deggendorf il RNA rilascia il «Codice di verifica VER-COR» che deve essere riportato nel provvedimento regionale;

b. Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. L'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf, ai fini dell'erogazione, deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.

#### **Articolo 19 - Criteri Di Selezione**

1. I criteri di selezione adottati in attuazione della misura M2C1 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare" del PNRR di cui al presente bando sono i seguenti.

<b>n.</b>	<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punti</b>
1	Localizzazione dell'intervento in zona svantaggiata o zona di montagna	10
2	L'intervento è realizzato in aree appartenenti alla Rete Natura 2000	5
3	Intervento finalizzato al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	10
4	Capacità di trasformazione media annua > 5.000 qli olive	5
5	Rapporto tra produzione di olio EVO e produzione totale > 50%	20

n.	Criteri di selezione	Punti
6	Adesione al sistema Biologico e altre certificazioni di qualità DOP/IGP	15
7	Adesione ad una organizzazione di produttori, una cooperativa o un consorzio di cooperative o altro organismo di filiera.	5
8	Possesso di certificazioni di processo/prodotto o energetiche	10
9	Intervento che non comporta consumo di suolo	20
	<b>Totale massimo</b>	<b>100</b>

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.

3. Per essere ammessi al finanziamento è necessario aver conseguito almeno 30 punti.

4. L'ammissione all'aiuto avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 21.

#### **Articolo 20 - Riesame**

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione via PEC, da parte di ARGEA, del punteggio auto-attribuito

2. L'istruttoria delle domande di riesame deve concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla loro presentazione.

#### **Articolo 21 – Graduatoria**

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.

2. La graduatoria è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Sardegna, con valore di notifica erga omnes.

3. Le graduatorie sono trasmesse al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 10 maggio 2024.

4. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di preferenza: a) domanda di sostegno presentata da una impresa a conduzione femminile; b) profilo soggettivo del beneficiario con riferimento alla più giovane età anagrafica; c) minor costo complessivo del progetto.

5. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.

6. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

#### **Articolo 22 - Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione**

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione dell'aiuto, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:

a) autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" del soggetto beneficiario, se questi risulta già iscritto all'INPS;

b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del titolare effettivo dell'impresa, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;

c) documentazione rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ufficio Postale contenente gli elementi atti a dimostrare l'Affidamento Bancario del soggetto richiedente, relativa alla quota privata necessaria a cofinanziare l'intervento.

2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la decadenza dalla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.

3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 26 del d.lgs 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

#### **Articolo 23 - Variante e Adattamenti Tecnici**

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.

2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al Piano Tecnico Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

i. cambio di sede dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);

ii. modifica della tipologia di opere approvate.

3. Non sono ammesse varianti che modificano in modo sostanziale il progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo e le finalità per il quale è stato richiesto il sostegno.

4. Non sono ammesse varianti che pregiudicano il rispetto del termine dell'investimento.

5. Non sono, inoltre, ammissibili varianti che incidono sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, in particolare in relazione al rispetto del principio del DNSH o che comporta una riduzione dei punteggi riconosciuti in sede di istruttoria di concessione dell'aiuto.

6. Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di sostegno; nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile, la differenza della maggior spesa sostenuta resta a carico del beneficiario e non può essere richiesta a contributo.

7. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.

8. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata - a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:

I. motivazioni e analitica descrizione della variante;

II. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;

III. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;

IV. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;

V. Piano Tecnico Finanziario modificato a seguito della variante proposta;

VI. nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le opere a fornitura completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato; i preventivi possono non essere presentati nel caso di opere/forniture ricompresi nel Prezzario Agricolo Regionale;

VII. computo metrico;

VIII. elaborati progettuali.

9. Non è autorizzabile la variante che comporta:

I. il cambio del beneficiario;

II. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Tecnico Finanziario;

III. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;

IV. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili;

V. le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.

10. L'esecuzione delle varianti cui al comma 5 comporta la decadenza dall'aiuto.

11. Al fine di vagliare la ragionevolezza delle spese oggetto di variante, si fa riferimento alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.

12. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.

13. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.

14. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari a un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.

15. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

#### **Articolo 24 - Proroga**

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 gennaio 2026 per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.

2. Non può essere ammessa la richiesta di proroga presentata oltre i 12 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

3. La domanda di proroga può avere a oggetto - alternativamente - la data di inizio lavori o la data di fine lavori.

5. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1. L'eventuale accoglimento deve essere notificato per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

#### **Articolo 25 - Modalità di erogazione del contributo pubblico**

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:

a. anticipo pari al 30% del contributo concesso, all'avvio dei lavori, sulla base di apposita richiesta corredata da idonea garanzia fidejussoria;

b. acconti per avanzamenti successivi corredati dalla documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR;

c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento e della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR.

2. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire nei 30 giorni consecutivi decorrenti dal termine massimo per la conclusione del Piano Tecnico Finanziario.

3. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 2 senza che il beneficiario abbia presentato una domanda di pagamento (di anticipazione), l'Ufficio competente verifica che il soggetto in questione abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori (e quindi del termine di presentazione della domanda di pagamento a titolo di anticipazione). In caso di esito negativo, provvede a notificare allo stesso motivato provvedimento di decadenza.

4. È prevista la possibilità di erogare ulteriori acconti per stati avanzamento lavori che il soggetto beneficiario è autorizzato a richiedere ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 25% dell'importo totale del contributo concesso.

5. In caso di anticipazione erogata, il soggetto beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell'80% del contributo concesso.

6. Le richieste di pagamento dell'anticipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di inizio attività esplicitata nel bando, corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'inizio dei lavori;

b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

c) autodichiarazione con i dati necessari per l'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. per importi di contribuzione pubblica superiori alle soglie stabilite dalla vigente normativa. 7. Laddove la domanda di pagamento dell'anticipo o del saldo sia stata presentata oltre il termine di cui al comma 2, l'Ufficio competente adotta motivato provvedimento di decadenza dall'aiuto.

8. Il provvedimento di decadenza è adottato anche nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata invece presentata entro i termini ma sia comunque irricevibile o non ammissibile.

9. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l'avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.

10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l'applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste dalla DPD/354 del 03/08/2018 e s.m.e.i.

11. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.

12. L'adozione dell'atto di liquidazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:

i. all'insussistenza, a carico della ditta, di procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;

ii. alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per ARGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;

iii. all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA)

13. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

#### **Articolo 26 - Motivi di Decadenza dal beneficio**

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza immediata dal beneficio:

a. la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (5) anni decorrenti dal pagamento del saldo;

b. il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali l'aiuto è stato concesso;

c. il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;

d. la decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività;

e. la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;

- f. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (o acconto);
- g. l'esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "antimafia";
- h. la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- i. il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del Reg. (UE) 1306/2013.

2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell'eventuale importo percepito dal soggetto beneficiario: il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Articolo 27 - Motivi di Revoca del beneficio**

2. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:

- a. il mancato rispetto dei vincoli legati al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- b. il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- c. la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste;
- d. il mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura PNRR;
- e. l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- f. l'esito negativo dei controlli;
- g. la violazione da parte del soggetto beneficiario di specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
- h. l'accertamento della violazione dell'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR. Tale obbligo che deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
- i. l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- j. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;
- k. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;

l. le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.

m. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;

n. il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;

o. il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

3. La revoca totale o parziale dell'aiuto può essere inoltre adottata a seguito:

a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. ARGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;

b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

4. La revoca dell'aiuto comporta il recupero di eventuali somme già erogate.

5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme percepite, direttamente all'Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l'Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute

#### **Articolo 28 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2116/2021 si considerano cause di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" in particolare i seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati - e corredati della documentazione probante - all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni

a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

#### **Articolo 29 - Riduzioni e Sanzioni**

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 53263, del 2/2/2023.

#### **Articolo 30 - Controlli**

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dell'Organismo Pagatore.

2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.

4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

#### **Articolo 31 - Impugnative**

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:

a. Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;

b. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di 26 ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;

c. Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

#### **Articolo 32 - Ulteriori Informazioni**

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, al Servizio Competitività delle Aziende agricole, chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando.

2. Le richieste potranno essere presentate fino a sette (7) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno al seguente indirizzo PEC: [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it).

2. Responsabile del Procedimento:

- per la Regione Sardegna: il Direttore pro – tempore del Servizio Competitività delle aziende agricole;
- per OPR ARGEA: il Direttore pro – tempore del Servizio individuate come competente per la realizzazione dell'intervento.

4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul portale istituzionale della RAS, nell'apposita sezione dedicata al presente Bando.

### **Articolo 33 - Normativa e Disposizioni di Riferimento**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di aiuto allo sviluppo rurale e, segnatamente:

a) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

c) Decisione SA.106982 (2023/C), adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 con la quale il regime di aiuti, relativo alla concessione dei fondi destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 27 paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

d) il D.l. n. 115 del 31/05/2017, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

e) Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1:

- Comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- Comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

- Comma 1044 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

f) Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare:

- Articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

- Articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- Articolo 8 comma 5, che prevede che "al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di rassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";

g) Decreto-legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

h) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Decreto-legge n. 77/2021;

i) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

j) Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero

dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-legge n. 77 del 2021;

k) Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n.233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

l) Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18/07/2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

m) Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

n) Regolamento (UE) n. 852/2020 del 18/06/2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

o) Regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14/12/2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID19;

p) Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

q) Regolamento (UE) n. 1305/2013, sull'aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e tutti i Regolamenti delegati e di esecuzione degli stessi;

r) Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

s) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, dell'11/03/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- t) “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio 29 ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- u) Accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;
- v) Legge n. 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- w) Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”;
- x) D.Lgs n. 387/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- y) D.Lgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- z) D.Lgs n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- aa) le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, aggiornate al 9 maggio 2019;
- bb) il DM n. 0149582 del 31/03/2022, Decreto recante il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di aiuti per l’ammodernamento dei frantoi oleari in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- cc) il DM n. 0053263 del 2/02/2023, Decreto recante il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari”;
- dd) la circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
- ee) la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

ff) la circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

gg) la circolare RGS-MEF n. 33 del 31/12/2021, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;

hh) la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022 n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità”;

jj) la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

jj) la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

ll) la circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;

mm) la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;

nn) la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;

oo) la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;

pp) la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;

qq) la Circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rr) la Circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

ss) la Circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;  
tt) la Circolare MEF del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;  
uu) la Circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target;

vv) la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023 - integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT

### **Articolo 34 - Trattamento dei dati personali**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna legalmente rappresentata dal Presidente della Regione pro tempore: Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel. 070 6067000 Mail: [presidente@regione.sardegna.it](mailto:presidente@regione.sardegna.it) - [presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it)

Responsabile Protezione dati

Con DPR n.51/10331 del 25 maggio 2018 è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Sardegna che può essere contattato ai seguenti riferimenti: tel. 070 606 5735 Mail: [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it) - [rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it).

Responsabili del trattamento

La Regione Autonoma della Sardegna può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. La Regione Sardegna formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a

"Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

In relazione al trattamento dei dati, con riferimento all'Agenzia ARGEA Sardegna coinvolta nel processo di attuazione degli interventi FEASR, di seguito si riporta l'indirizzo web consultabile al fine di reperire l'informativa sul trattamento dati:

<http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2>

I beneficiari del presente bando, al momento della presentazione della domanda di ammissione al sostegno, devono dichiarare di aver preso visione dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2019/679.

5.

### **Articolo 35. Accesso**

#### **Diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii**

Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l'istanza di accesso può essere presentata da tutti gli interessati, ovvero tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l'accesso. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso gli uffici della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e presso gli uffici dell'Agenzia ARGEA sardegna e possono essere richiesti anche agli Uffici relazioni con il Pubblico facenti capo alle succitate Direzioni.

#### **Accesso civico**

L'accesso civico è un diritto previsto dal D.lgs. 33/2013 e dalla Direttiva in materia di diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e dalla DGR n. 5/30 del 16.02.2022. Può essere esercitato in due forme:

- accesso civico semplice ovvero il diritto di chiunque di richiedere, senza necessità di motivazione o dover dimostrare un interesse qualificato, che siano resi disponibili documenti, informazioni e dati dell'Amministrazione regionale che sono soggetti ad obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
- accesso civico generalizzato ovvero il diritto di chiunque di visionare o ottenere copia, senza dover dimostrare un interesse qualificato, di dati o documenti detenuti dall'Amministrazione regionale, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione.

Il diritto di accesso civico deve essere esercitato secondo le modalità riportate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: <http://www.regione.sardegna.it/accessocivico>.

La Regione Autonoma della Sardegna garantisce, inoltre, altre tipologie d'accesso che riguardano campi specifici per quanto attiene sia ai tipi di documenti richiesti che ai soggetti che li richiedono:

- a) l'accesso all'informazione ambientale;
- b) l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche;
- c) l'accesso ai propri dati personali;
- d) l'accesso ai fini di ricerca storica;
- e) l'accesso da parte dei consiglieri regionali;
- f) l'accesso ai dati contenuti nelle banche dati per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata;
- g) l'accesso da parte dei concessionari del servizio di riscossione mediante ruolo ai dati relativi ad atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati;
- h) l'accesso del difensore ai fini delle indagini difensive.

#### **Articolo 36 - Monitoraggio**

1. In ossequio alle disposizioni di cui al Reg. 241/2021, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare ai competenti Uffici regionali tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

#### **Articolo 37 - Soccorso Istruttorio**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.

2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

#### **Articolo 38 - Obblighi del Beneficiario**

1. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto beneficiario garantisce:

- a) l'obbligo del rispetto delle condizionalità previste per il PNRR: detto obbligo deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;

b) il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;

c) che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), al Tagging per l'aiuto climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

d) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;

e) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR;

f) che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta 32 del Soggetto attuatore, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

g) che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali - per non incorrere in ritardi realizzativi - e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte all'Ente eventuali modifiche alle iniziative agevolate;

h) l'adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR; i) che siano effettuati i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla

legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a valere sul PNRR;

j) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

k) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;

l) che siano forniti all'Ente le informazioni, i dati e i documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;

m) che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Ente o dal Ministero titolare dell'intervento, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari.

n) che sia fornito riscontro a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione o Provincia Autonoma.

o) di non trasferire altrove, alienare o destinare a usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

p) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Il beneficiario assume altresì l'obbligo di:

i. mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali

di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) deve essere riportato su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione;

ii. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

iii. assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché garantire l'accesso a ogni documento utile ai fini dell'accertamento;

iv. rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. (EU) 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.

3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:

a. bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;

b. ricevuta bancaria; c. assegno circolare o bancario non trasferibile; d. carta di credito; e. bollettino postale.

4. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.

5. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.

6. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento

**Il Direttore Generale**

Maria Giuseppina Cireddu